CGC - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA SIMONSWERK GMBH

(Stato: 31.10.2025)

I. Generale - Ambito di applicazione

Le nostre consegne e i nostri servizi sono forniti esclusivamente in conformità alle seguenti Condizioni Generali di Vendita. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno anche a tutte le future transazioni tra le parti contraenti, senza la necessità di far nuovamente riferimento alle stesse. Esse si applicano anche laddove non vi facessimo esplicito riferimento nei contratti successivi, in particolare anche se forniamo consegne o servizi al cliente senza riserve, pur essendo a conoscenza di eventuali condizioni del committente in contrasto o divergenti dalle nostre Condizioni Generali di Vendita.

II. Offerte e conclusione del contratto, contenuto del servizio

1. Le nostre offerte al committente non sono vincolanti. In particolare, queste sono da intendersi con riserva di sufficienti disponibilità di consegna, errori di battitura, calcolo o di altro tipo. Le illustrazioni, i disegni, le dimensioni, i pesi e le tonalità di colore contenuti nei cataloghi, nei listini prezzi e in altri stampati o nelle pagine del nostro sito Internet costituiscono valori approssimativi consueti nel settore. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica necessaria. Questo vale in particolare per gli articoli fabbricati su misura.
2. L'ordine del committente è da considerarsi un'offerta vincolante. L'offerta sarà accettata a nostra discrezione entro quattro settimane tramite l'invio di una conferma d'ordine o la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ordinati senza riserve. Eventuali accordi verbali accessori saranno vincolanti solo se confermati per iscritto, via fax o e-mail.
3. I dati tecnici e le descrizioni contenute nelle informazioni sui prodotti o nel materiale pubblicitario non costituiscono una garanzia di qualità o di durata dei beni da noi forniti.
4. In caso di vendite basate su campioni o esemplari, si garantisce solo la conformità dei beni al campione professionale, ma non si fornisce alcuna garanzia ai sensi del § 276 comma 1 BGB (Codice Civile tedesco) né una garanzia di qualità o durata dei prodotti da noi forniti ai sensi del § 443 BGB (Codice Civile tedesco).

III. Prezzi, condizioni di pagamento, ritardi di pagamento

1. Si applicano i prezzi concordati alla conclusione del rispettivo contratto, in particolare quelli indicati nel modulo o nella conferma d'ordine. Se un prezzo non è espressamente specificato, si applicano quelli validi al momento della conclusione del contratto, in conformità al nostro listino prezzi. Tali prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA applicabile il giorno della consegna in base alla rispettiva aliquota di legge, oltre che al netto dei costi per l'imballaggio necessario per una spedizione corretta, dei costi di trasporto franco fabbrica o franco magazzino, delle spese di trasporto e, se così convenuto, dei costi di assicurazione del trasporto. Per le consegne all'estero possono sopraggiungere altri costi specifici in base al Paese interessato.
2. Ci riserviamo il diritto di modificare adeguatamente i nostri prezzi se, dopo la conclusione del contratto, si verificassero riduzioni o aumenti dei costi esterni, in particolare a causa di contratti collettivi di lavoro e di variazioni dei prezzi di mercato, che incidano sul costo totale dei beni. In tal caso, forniremo al committente, su sua richiesta, la prova dei singoli elementi di costo e del loro impatto sul prezzo totale.
3. Le cambiali saranno accettate solo in conto esecuzione e solo previo accordo e a condizione che siano scontabili. Le spese di sconto saranno calcolate a partire dalla data di scadenza dell'importo indicato nella fattura. È esclusa la garanzia per la corretta presentazione della cambiale e per la levata di protesto cambiale.
4. Il committente avrà diritto alla compensazione o alla ritenzione solo se le sue domande riconvenzionali siano passate in giudicato, mature per la decisione, non siano da noi contestate né riconosciute. Inoltre, il committente sarà autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale sia basata

sullo stesso rapporto contrattuale della nostra domanda.
5. La detrazione di uno sconto richiede uno speciale accordo scritto.
6. Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, il prezzo netto di vendita (senza detrazioni) deve essere pagato entro 30 giorni dalla data della fattura. Per i ritardi di pagamento si applicano le norme di legge.
7. Se il committente non paga le fatture dovute, se supera un termine di pagamento concesso o se le condizioni finanziarie del committente si deteriorano dopo la conclusione del contratto o se, dopo la conclusione del contratto, ricevessimo informazioni sfavorevoli sul committente che ne mettano in dubbio la solvibilità o l'affidabilità creditizia, avremo il diritto di dichiarare scaduto ed esigibile l'intero debito residuo del committente e di richiedere il pagamento anticipato o la costituzione di una garanzia o il pagamento immediato di tutti i nostri crediti basati sullo stesso rapporto giuridico dopo l'effettuazione della consegna, con riserva di modifica degli accordi presi. Ciò vale in particolare se il cliente cessa di effettuare pagamenti, se un assegno del cliente non viene onorato, se una cambiale emessa dal committente non viene pagata, se è stata aperta una procedura fallimentare contro i beni del committente o se è stata presentata una domanda di apertura di una procedura fallimentare e la procedura fallimentare non è stata aperta per mancanza di massa.

IV. Tempi di consegna e di esecuzione, ritardo nell'esecuzione

1. I termini di consegna concordati sono solo approssimativi, a meno che non sia stata espressamente concordata per iscritto una data fissa. Se i termini di consegna concordati vengono comunque superati a causa di circostanze non a noi riconducibili, il committente può risolvere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa di un ragionevole periodo di tolleranza da lui stabilito, se la fissazione del periodo di tolleranza sia stata combinata con la dichiarazione che il committente avrebbe risolto il contratto dopo la scadenza infruttuosa del termine. La risoluzione deve avvenire per iscritto.
2. Cadremo in mora solo dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza fissato dal committente. In caso di forza maggiore e di altre circostanze imprevedibili e straordinarie non a noi attribuibili, come ad esempio interruzioni operative dovute a incendi, allagamenti e circostanze simili, guasti agli impianti e ai macchinari di produzione, mancato rispetto dei termini di consegna o mancate consegne da parte dei nostri fornitori, nonché interruzioni operative dovute a carenza di materie prime, energia o manodopera, scioperi, serrate, difficoltà nel procurarsi i mezzi di trasporto, interruzioni del traffico, interventi delle autorità, avremo il diritto, nella misura in cui le suddette circostanze ci impediscano di adempiere ai nostri obblighi di prestazione nei tempi previsti senza alcuna colpa, di posticipare la consegna o il servizio per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Le parti contraenti sono tenute a informare immediatamente l'altra parte di eventuali impedimenti di questo tipo. Se la consegna o l'esecuzione è ritardata di oltre un mese a causa di tali impedimenti, sia noi che il committente avremo il diritto di risolvere il contratto per la quantità interessata dall'interruzione della consegna, escludendo qualsiasi richiesta di risarcimento danni.
3. In ogni caso di ritardo, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata in conformità alle disposizioni di cui alla sezione VII. da 1 a 6.
4. Potremo effettuare consegne parziali e fornire servizi parziali entro i tempi di consegna e di servizio concordati, se ciò sia ragionevole per il committente.
5. Se il cliente è in ritardo nell'accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni da noi subiti a tale riguardo, comprese le spese aggiuntive. Ci riserviamo il diritto di avanzare ulteriori richieste di risarcimento.
6. Nel caso di articoli personalizzati, sono ammessi scostamenti dalla quantità ordinata fino al 10% in più o in meno, in quanto inevitabili per motivi tecnici.

V. Trasferimento del rischio, costi di trasporto e imballaggio

1. Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna avverrà franco fabbrica o franco magazzino e sarà ritirata dal committente a suo rischio e a proprie spese. Il rischio di perdita e deterioramento accidentale passa al cliente al ricevimento della notifica di disponibilità, altrimenti al momento della consegna al vettore. Questo vale anche se sia stata concordata la consegna in porto franco o se abbiamo stipulato un'assicurazione sul trasporto, a meno che la consegna non venga effettuata con i nostri veicoli.

2. Per gli articoli a catalogo, forniamo solo unità di imballaggio complete. Per le unità di imballaggio incomplete applichiamo un supplemento di 11,50 EUR. Per le spedizioni complete di beni con un valore netto pari o superiore a 500,00 EUR (IVA esclusa), consegniamo in porto franco fino alla destinazione del cliente senza imballaggio. Il trasporto a domicilio è a carico del destinatario. Le consegne al di fuori della Germania sono soggette a un accordo individuale.

VI. Diritti del committente in caso di difetti

1. Difetti materiali evidenti, forniture errate e differenze di quantità devono essere segnalati per iscritto dal committente tempestivamente, ma non oltre 14 giorni dal ricevimento dei beni da parte del cliente, indicando la data della bolla di consegna e il numero d'ordine. I difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto entro 8 giorni dalla loro scoperta. Il venditore ha l'obbligo di verificare, se necessario attraverso una lavorazione di prova, se i beni consegnati siano privi di difetti e adatti all'uso previsto. Dopo tre mesi dal trasferimento del rischio al committente ai sensi della sez. V. 1., i reclami per difetti evidenti o occulti sono esclusi e saranno considerati tardivi. In caso di notifica di un difetto tardiva o scorretta ai sensi della sez. VI. 1 frasi da 1 a 4, il committente perderà i suoi diritti sui difetti, a meno che il difetto non sia stato da noi occultato in modo fraudolento.
2. In caso di difetti ai beni da noi consegnate, saremo obbligati, a nostra discrezione, solo ad eliminare il difetto o a consegnare beni privi di difetti (adempimento successivo). Se non siamo disposti o in grado di provvedere all'adempimento successivo, in particolare se lasciamo trascorrere un termine ragionevole che ci è stato assegnato, unito alla dichiarazione che il committente risolverà il contratto in caso di scadenza infruttuosa, per motivi a noi imputabili, o se l'adempimento successivo fallisce in qualsiasi altro modo, il cliente ha il diritto, a sua discrezione, a risolvere il contratto o a richiedere una riduzione del prezzo di vendita. Una rettifica si considera fallita dopo il terzo tentativo, a meno che la natura dell'articolo o altre circostanze non indichino diversamente. Nel caso in cui il committente subisca danni o spese inutili a causa di difetti dei beni da noi consegnati, la nostra responsabilità sarà disciplinata dalla sez. VI.1 e dalla sez. VII. da 1 a 6 e n. VIII.
3. I diritti di cui alla sez. VI. 2. sono esclusi in caso di deviazioni solo insignificanti dalla qualità concordata, di compromissione solo insignificante dell'utilizzabilità, di usura naturale o di danni che si verifichino dopo il trasferimento del rischio a causa di un trattamento errato o negligente, di un uso eccessivo o a causa di particolari influssi esterni non previsti dal contratto.
4. I diritti di cui alla sez. VI. 2. sono esclusi in caso di errori derivanti dai documenti presentati dal committente (disegni, campioni, ecc.). Ciò vale in particolare anche per la funzione degli articoli prodotti secondo il progetto del committente o i documenti di progettazione presentati dal committente.
5. I diritti del committente per le spese sostenute ai fini dell'adempimento successivo, in particolare per i costi di trasporto, viaggio, materiale e manodopera, sono esclusi nella misura in cui le spese aumentino perché la merce sia stata spostata in un altro luogo dopo la nostra consegna, a meno che ciò non corrisponda all'uso previsto della merce.

VII. Responsabilità

1. La nostra impresa risponde per i danni o le spese sostenute, indipendentemente dai motivi giuridici, solo se i danni o le spese sostenute
a) siano stati causati da noi o da uno dei nostri ausiliari a causa della violazione colposa di un obbligo, il cui adempimento renda possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il cliente deve poter regolarmente fare affidamento (obbligo contrattuale essenziale), oppure
b) siano dovuti ad una violazione dell'obbligo dolosa o gravemente colposa da parte nostra o di uno dei nostri agenti ausiliari. In deroga alla sez. VII. 1 a), rispondiamo dei danni o delle spese inutili causati da consulenze e/o informazioni non remunerate separatamente solo in caso di violazione dolosa o gravemente colposa dell'obbligo, nella misura in cui tale violazione non costituisca un difetto materiale dei beni da noi forniti ai sensi del § 434 BGB (Codice civile tedesco).
2. Se siamo responsabili ai sensi della sez. VII. 1. a) della violazione di un obbligo contrattuale essenziale senza colpa grave o dolo, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata al danno prevedibile e tipico verificatosi. In questo caso, non risponderemo in particolare per il mancato guadagno del cliente e per i danni

indiretti imprevedibili. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra, ai sensi delle frasi 1 e 2, si applicheranno analogamente ai danni causati da colpa grave o dolo di nostri dipendenti o agenti, a condizione che non siano i nostri amministratori delegati o dirigenti. Non siamo responsabili per i danni indiretti subiti dal committente a causa dell'applicazione di penali contrattuali da parte di terzi.
3. Se siamo responsabili ai sensi della sez. VII. 1. a) della violazione di un obbligo contrattuale essenziale senza colpa grave o dolo, la nostra responsabilità è limitata a un massimo di 5 milioni di euro per sinistro e a un massimo di 10 milioni di euro all'anno.
4. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra alla sez. VII. da 1 a 3 non si applicano se la nostra responsabilità è obbligatoria per via di disposizioni della legge sulla responsabilità da prodotto o se vengono rivendicate nei nostri confronti pretese derivanti da danni alla vita, al corpo o alla salute. Se i beni da noi forniti mancano di una caratteristica garantita, saremo responsabili solo per i danni la cui mancanza era oggetto di garanzia.
5. Qualsiasi ulteriore responsabilità per danni diversi da quelli specificati nella sez. VII. da 1 a 4 è esclusa, indipendentemente dalla natura giuridica del diritto fatto valere. Ciò vale anche, in particolare, per le richieste di risarcimento danni derivanti da culpa in contrahendo ai sensi dell'art. 311 comma 3 BGB (Codice civile tedesco), violazione positiva del contratto ai sensi dell'art. 280 BGB (Codice civile tedesco) o rivendicazioni illecite ai sensi dell'art. 823 BGB (Codice civile tedesco).
6. Nella misura in cui la responsabilità per danni nei nostri confronti è esclusa o limitata ai sensi della sez. VII. da 1 a 5, ciò vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

VIII. Prescrizione di diritti

1. I diritti del committente dovuti a difetti dei beni da noi consegnati o a servizi da noi prestati in violazione degli obblighi, comprese le richieste di risarcimento danni e di rimborso di spese inutili, cadono in prescrizione entro un anno dall'inizio del periodo di prescrizione legale, a meno che non sia stato stabilito diversamente alle seguenti sez. VIII. da 2 a 5.
2. Se il committente è un professionista e lui stesso o un altro acquirente nella catena di fornitura in veste di professionista ha soddisfatto diritti dei consumatori a causa di difetti di beni di nuova produzione da noi forniti, anche consegnati come beni di nuova produzione a un consumatore, il termine di prescrizione per i diritti del committente nei nostri confronti ai sensi dei §§ 437 e 478 comma 2 BGB (Codice civile tedesco) inizierà a decorrere non prima di due mesi dal momento in cui il committente o l'altro acquirente nella catena di fornitura in veste di professionista abbia soddisfatto i diritti del consumatore, a meno che il committente non abbia potuto invocare con successo la prescrizione contro il suo cliente/partner contrattuale. Il termine di prescrizione per i diritti del committente nei nostri confronti per beni difettosi da noi consegnati si applica in ogni caso, nella misura in cui i diritti del cliente/partner contrattuale del committente nei confronti del committente per difetti dei beni da noi consegnati al committente sono prescritti, ma non oltre 5 anni dal momento in cui abbiamo consegnato i rispettivi beni al nostro committente.
3. Nel caso di articoli di nuova produzione da noi forniti che sono stati utilizzati per un edificio secondo il loro normale uso e che ne hanno causato il difetto, i diritti del committente si prescrivono entro 5 anni dall'inizio del periodo di prescrizione legale.
4. Se abbiamo fornito una consulenza e/o un'informazione non remunerata separatamente in violazione dell'obbligo, senza aver consegnato i beni in relazione all'informazione o alla consulenza o senza che la consulenza o l'informazione in violazione dell'obbligo costituiscano un difetto materiale dei beni da noi consegnati ai sensi del § 434 BGB (Codice civile tedesco), i diritti nei nostri confronti basati su ciò cadranno in prescrizione entro un anno dall'inizio del periodo di prescrizione legale. Anche i diritti del committente/cliente nei nostri confronti, derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, che non costituiscano un difetto materiale ai sensi del § 434 BGB (Codice civile tedesco) dei beni da consegnare o da noi consegnati, cadono in prescrizione entro un anno dall'inizio del periodo di prescrizione legale. Qualora le suddette violazioni costituiscano un difetto materiale ai sensi del § 434 BGB (Codice civile tedesco) dei beni da noi forniti in relazione alla consulenza o all'informazione, le disposizioni di cui alle sez. VIII da 1 a 3 e 5 si applicano al termine di prescrizione per i diritti basati su di esse.

5. Le disposizioni di cui alla sez. VIII da 1 a 4 non si applicano al termine di prescrizione di diritti dovuti a lesioni alla vita, al corpo o alla salute né al termine di prescrizione di diritti ai sensi della legge sulla responsabilità per danni da prodotto e per i vizi di beni da noi consegnati che consistono in un diritto reale di terzi, sulla base del quale è possibile richiedere la restituzione dei beni da noi consegnati. Inoltre, non si applicano alla prescrizione di diritti del nostro committente/cliente, che si basano sul fatto che abbiamo occultato in modo fraudolento i difetti dei beni da noi consegnati o che abbiamo violato un obbligo
con dolo o colpa grave. Nei casi descritti alla presente sez. VIII. 5, per la prescrizione di tali diritti si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.

IX. Ritiri

Il ritiro di beni da noi consegnati privi di difetti richiede il nostro previo consenso esplicito. Se tale consenso è stato fornito, i beni vanno restituiti in porto franco e in buone condizioni, indicando il numero e la data della fattura. Il valore netto dei beni deve essere di almeno 100,00 EUR. A seconda del tipo e dell'entità del reso, i costi di elaborazione ammontano al 20-30% del valore dei beni e minimo a 50,00 EUR. I danni al prodotto stesso o all'imballaggio comporteranno una detrazione proporzionalmente maggiore.

X. Garanzia di riserva di proprietà

1. I beni consegnati rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo di vendita e di tutti gli altri crediti attuali o futuri che ci spettano in virtù del rapporto commerciale con il cliente. L'inclusione del credito per il prezzo di vendita nei confronti del committente in una fattura corrente e il riconoscimento di un saldo non influiscono sulla riserva di proprietà.
2. Il committente è tenuto a trattare con cura l'articolo acquistato; in particolare, è tenuto ad assicurarlo adeguatamente, a proprie spese, al suo nuovo valore contro perdita, danneggiamento e distruzione, ad es. per danni da incendio, acqua e furto. Il committente cede a noi i suoi crediti derivanti dai contratti di assicurazione. Noi accettiamo tale cessione.
3. Il committente non può né dare in pegno né cedere a titolo di garanzia i beni di nostra proprietà. Tuttavia, egli è autorizzato a rivendere i beni consegnati nel corso della normale attività commerciale, in conformità alle seguenti disposizioni. L'autorizzazione di cui sopra non si applica se il committente ha ceduto o dato in pegno il credito nei confronti del suo partner contrattuale derivante dalla rivendita della merce, in ogni caso in modo effettivo, a un terzo in anticipo o ha concordato con lui un divieto di cessione.
4. Al fine di garantire l'adempimento di tutti i nostri crediti di cui alla sez. X. 1, il committente ci cede tutti i crediti, anche quelli futuri e condizionati, derivanti dalla rivendita dei beni da noi consegnati, compresi tutti i diritti accessori, per un importo pari al valore dei beni consegnati, con priorità sulla parte restante dei suoi crediti. Con la presente accettiamo tale cessione.
5. Finché e nella misura in cui il committente adempia ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, egli è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti nei confronti dei suoi clienti nell'ambito di una corretta gestione aziendale. Tuttavia, non è autorizzato a concordare con i propri clienti un rapporto di conto corrente o un divieto di cessione in relazione a tali crediti, né a cederli o darli in pegno a terzi. Se, contrariamente alla frase 2, esiste un rapporto di conto corrente tra il committente e gli acquirenti dei nostri beni riservati, il credito ceduto in anticipo si riferisce anche al saldo riconosciuto e, in caso di insolvenza dell'acquirente, anche al saldo in essere.
6. Su nostra richiesta, il committente deve fornire la prova dei singoli crediti a noi ceduti e notificare ai suoi debitori la cessione, richiedendo il pagamento a noi fino all'importo dei nostri crediti nei confronti del committente. Siamo inoltre autorizzati a informare in qualsiasi momento i debitori del committente della cessione e a riscuotere i crediti. Tuttavia, non ci avvarremo di tali autorizzazioni finché il committente rispetterà i suoi obblighi di pagamento correttamente e senza ritardi, non sarà stata presentata una richiesta di apertura di una procedura da insolvenza nei suoi confronti e il committente non sospenderà i suoi pagamenti. Tuttavia, se si verifica uno dei casi summenzionati, possiamo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito e ci consegni i relativi documenti.

7. In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il committente dovrà darcene immediata comunicazione scritta per consentirci di adire le vie legali ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco).
8. La manipolazione, la lavorazione o la rimodulazione dei beni da noi consegnati con riserva di proprietà sarà sempre effettuata dal committente per nostro conto, senza che ciò comporti per noi alcuna responsabilità. Se i beni da noi consegnati con riserva di proprietà vengono lavorati con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei beni da noi consegnati (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione. Per tutti gli altri aspetti, all'oggetto risultante dalla lavorazione si applicheranno le stesse condizioni dell'oggetto acquistato consegnato con riserva di proprietà. Se i beni da noi consegnati con riserva di proprietà vengono uniti in modo indissolubile ad altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei beni da noi consegnati (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli mescolati o uniti al momento della mescolanza o dell'unione. Se la miscelazione o la combinazione avvengono in modo tale che l'articolo del committente debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il committente ci trasferirà la comproprietà su base proporzionale. Il committente manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà così creata per noi. Il committente ha il diritto di disporre dei prodotti di nuova creazione mediante lavorazione o trasformazione o combinazione o miscelazione nell'ambito della normale attività commerciale, a condizione che adempia tempestivamente agli obblighi derivanti dal rapporto commerciale con noi. Tuttavia, in nessun caso il committente sarà autorizzato a rivendere o sfruttare in altro modo questi nuovi prodotti, concordando con i propri clienti un divieto di cessione, oppure a darli in pegno o a cederli in garanzia. Il committente ci cede a titolo di garanzia i suoi crediti derivanti dalla vendita di questi nuovi prodotti, sui quali abbiamo diritto di proprietà, nella misura della nostra quota di proprietà dei beni venuti. Se il committente combina o mescola i beni consegnati con un articolo principale, ci cede i suoi crediti nei confronti del terzo fino al valore dei nostri beni. Con la presente accettiamo queste cessioni.
9. Il committente ci cede inoltre i crediti fino al valore dei nostri beni per garantire i nostri crediti che gli spettano nei confronti di terzi a causa della combinazione dei nostri beni con un immobile.
10. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a cui abbiamo diritto su richiesta del committente nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i nostri crediti nei confronti del cliente da garantire; saremo responsabili della selezione delle garanzie da svincolare.
11. In caso di violazione del contratto da parte del committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento di oltre il 10% dell'importo della fattura per un periodo di tempo non trascurabile, avremo il diritto, fatte salve ulteriori richieste (di risarcimento) a cui abbiamo diritto, di risolvere il contratto e richiedere la restituzione dei beni da noi forniti. Dopo aver ritirato i beni da noi consegnati, siamo autorizzati a smaltirli. I proventi della vendita saranno compensati con le passività esistenti del committente nei nostri confronti, al netto di ragionevoli costi di utilizzo.

XI. Costi degli strumenti

Se per i beni ordinati devono essere realizzati nuovi strumenti e se è stato concluso un accordo separato, addebiteremo la quota concordata dei nostri costi di produzione. Pagando una parte dei costi, il committente non acquisisce alcun diritto sugli strumenti stessi. Piuttosto, questi rimangono di nostra proprietà. Gli strumenti sono pagabili senza alcuna detrazione alla presentazione dei campioni di riferimento, salvo accordi diversi. Ci impegniamo a conservare gli strumenti per 1 anno dopo l'ultima consegna per il committente con il diritto di utilizzo esclusivo del committente. Se il committente ci informa prima della scadenza di questo periodo che gli ordini saranno effettuati entro un ulteriore anno, il periodo di conservazione sarà prolungato di un ulteriore anno. Trascorso questo tempo e in assenza di ordini ripetuti, possiamo smaltire gli strumenti per conto nostro.

XII. Divieto di cessione

Senza il nostro esplicito consenso scritto, il committente non può trasferire a terzi o dare in pegno a terzi, in tutto o in parte, i suoi diritti o le sue pretese nei nostri confronti, in particolare a causa di difetti della merce da noi consegnata o di violazioni di obblighi da noi commessi; il § 354 a HGB (Codice di commercio tedesco) rimane invariato.

XIII. Luogo di adempimento, foro competente

1. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutti i reclami tra noi e i commercianti ai sensi del diritto tedesco o persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto pubblico con patrimonio separato è Rheda-Wiedenbrück, salvo diversamente disposto da norme di legge cogenti. Tuttavia, potremo anche adire le vie legali contro un committente presso il foro competente dello stesso.
2. Il rapporto giuridico tra noi e il committente o tra noi e terzi sarà regolato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, come applicabile tra commercianti ai sensi del diritto tedesco. Si esclude esplicitamente l'applicazione delle disposizioni sulla vendita internazionale di beni (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG)) e del diritto privato internazionale tedesco.

XIV. Diritto applicabile, diritto di commercio estero

1. Il Cliente non può vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia, né destinare all'uso nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia, alcuna merce fornita da noi.
2. Il Cliente si impegna a fare tutto il possibile per garantire che lo scopo del paragrafo 1. non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
3. Il Cliente deve istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo 1.
4. Qualsiasi inosservanza dei paragrafi 1., 2. o 3. è considerata una violazione di un elemento essenziale del relativo accordo e abbiamo la facoltà di cercare rimedi adeguati, inclusa, ma non limitati alla:
(i) risoluzione del presente accordo; e
(ii) il Cliente si assume la piena responsabilità civile, amministrativa o penale per tale violazione.
5. Il Cliente è tenuto a informarci immediatamente in merito a eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi 1., 2. o 3., comprese eventuali attività di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo 1. Il Cliente deve mettere a disposizione di noi le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1., 2. e 3. entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.
6. Il cliente si impegna a rispettare le leggi e le normative tedesche e UE vigenti in materia di commercio estero. I regolamenti in materia sono attualmente consultabili sul sito www.bafa.de.

XV. Salvataggio dei dati

Conserviamo i dati dei nostri committenti nell'ambito del nostro rapporto commerciale reciproco, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

XVI. Avviso sullo smaltimento

Siamo affiliati al sistema duale INTERSEROH per uno smaltimento efficiente ed ecologico dei materiali di imballaggio. È possibile smaltire il cartone usato nei rifiuti di carta. Se necessario, il nostro partner, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, può fornire informazioni sulle specifiche o sul ritiro dei materiali di imballaggio al numero +49 (0) 2203 / 9147-0 o tramite il sito web www.interseroh.de. Il nostro numero di contratto INTERSEROH è: 82294.